

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) il 22 febbraio 2011 — Mahagében Kft./Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága**

(Causa C-80/11)

(2011/C 179/10)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Baranya Megyei Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Mahagében Kft.

*Convenuta:* Nemzeti Adó és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2006/112<sup>(1)</sup> debba essere interpretata nel senso che un soggetto passivo IVA che soddisfi tutte le condizioni sostanziali per la detrazione di quest'ultima, conformemente alla direttiva in parola, può essere privato del suo diritto alla detrazione da una normativa o una prassi nazionale che vieta la detrazione dell'IVA pagata in occasione dell'acquisto di beni qualora l'unica prova atta a dimostrare che la fornitura dei beni è stata effettivamente realizzata sia la fattura quale documento facente fede, ove il soggetto passivo non disponga di documenti provenienti dall'emittente della fattura tali da dimostrare che quest'ultimo disponeva dei detti beni, che era in grado di fornirli e che ha adempiuto i suoi obblighi di dichiarazione. Se lo Stato membro possa imporre, in forza dell'art. 273 della direttiva, per assicurare l'esatta riscossione dell'IVA ed evitare le evasioni, che il destinatario della fattura disponga di altri documenti atti a provare che l'emittente della fattura disponeva dei beni di cui trattasi e che questi ultimi sono stati forniti o trasportati a favore del destinatario della fattura.
- 2) Se la nozione di dovuta diligenza, prevista all'art. 44, n. 5, della legge ungherese relativa all'IVA sia compatibile con i principi di neutralità e di proporzionalità, riconosciuti in diverse occasioni dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito all'applicazione della direttiva, riguardo alla quale l'amministrazione fiscale e la costante giurisprudenza hanno disposto che il destinatario della fattura deve accertarsi del fatto che l'emittente di quest'ultima sia soggetto passivo dell'imposta, che abbia registrato contabilmente i beni, che disponga delle fatture di acquisto dei medesimi e che abbia adempiuto i suoi obblighi in termini di dichiarazione e di pagamento dell'IVA.
- 3) Se gli artt. 167 e 178, lett. a), della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una norma o una prassi nazionale che subordina l'esercizio del diritto a detrazione alla condizione che il soggetto passivo destinatario della fattura dimostri che la società emittente della fattura ha agito in modo conforme al diritto.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 marzo 2011 — Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd/Comptroller-General of Patents**

(Causa C-130/11)

(2011/C 179/11)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

**Parti**

*Ricorrente:* Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd

*Convenuta:* Comptroller-General of Patents

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, ai fini dell'interpretazione dell'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768<sup>(1)</sup>, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali [ora regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469<sup>(2)</sup>] (in prosieguo: il «regolamento CPC»), allorché un'autorizzazione di immissione in commercio (A) è stata concessa per un medicinale che contiene un principio attivo, la lett. d) del medesimo articolo debba essere intesa nel senso che osta al rilascio di un CPC fondato su una successiva autorizzazione di immissione in commercio (B) riferita a un medicinale diverso che contiene lo stesso principio attivo se i limiti della protezione conferita dal brevetto di base non coprono l'immissione in commercio del prodotto oggetto della prima AIC ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento.
- 2) Se, qualora nulla osti al rilascio del CPC, ne consegua che, ai fini dell'interpretazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento CPC, «[la] prima autorizzazione di immissione in commercio nella Comunità» dev'essere un'autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento.
- 3) Se le soluzioni alle suddette questioni possano essere diverse nel caso in cui la prima autorizzazione di immissione in commercio fosse stata rilasciata per un medicinale veterinario con una specifica indicazione e l'autorizzazione successiva, invece, fosse stata rilasciata per un medicinale per uso umano con una indicazione diversa.
- 4) Se le soluzioni alle suddette questioni possano essere diverse nel caso in cui la successiva autorizzazione di immissione in commercio richiedesse una domanda completa di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2010, 2010/83/CE<sup>(3)</sup> (già domanda completa ai sensi dell'art. 4 della direttiva 65/65/CEE<sup>(4)</sup>).